

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 18 dicembre 2006.
Entrerà in vigore dal prossimo anno scolastico 2007/2008*

Articolo 1 Finalità e criteri generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e di utilizzo del Servizio di Trasporto Scolastico da parte degli alunni iscritti alle scuole pubbliche dell'infanzia e primarie che frequentano le rispettive strutture territorialmente di competenza e agli alunni iscritti alle scuole pubbliche secondarie di primo grado.
2. Le norme del presente Regolamento si applicano al servizio di trasporto scolastico, dai punti di raccolta programmati alle sedi delle scuole pubbliche esistenti sul territorio comunale.
3. Il Servizio di Trasporto Scolastico risponde al dettato della Legge Regionale 20 marzo 1980 n. 31: "Diritto allo Studio – Norme di attuazione" che attribuisce ai Comuni, nell'ambito del rispettivo territorio, la realizzazione dei servizi necessari a "prevenire i casi di evasione e di inadempienze dell'obbligo scolastico" (art. 2) e a "generalizzare ed incentivare la frequenza della scuola prima dell'età dell'obbligo" (art. 5). Il servizio concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
4. Il servizio è assicurato dal Comune per consentire a tutti i bambini di frequentare la scuola più vicina alla loro abitazione, anche mediante affidamento a ditte esterne, salvaguardando i seguenti principi:
 - conformità alle normative vigenti in materia;
 - programmazione annuale e individuazione di punti di raccolta con riferimento all'estensione territoriale, alla distribuzione dei plessi scolastici e degli insediamenti urbani;
 - armonizzazione con le problematiche del traffico e della sicurezza stradale;
 - economicità, efficacia ed efficienza;
5. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di valutare i singoli casi, individuando soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto dell'utenza qualora ricorrano situazioni di evidente antieconomicità o di difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio ordinario.

Articolo 2 Destinatari

Il Servizio di Trasporto Scolastico è diretto all'utenza di cui al precedente art. 1 comma 1.

Gli alunni dovranno risiedere nel Comune di Cremona e ad una distanza non inferiore ai 2.000 metri dalla scuola.

Potranno essere ammessi al servizio anche residenti in comuni limitrofi o residenti ad una distanza inferiore a 2.000 metri, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti e per i residenti oltre i 2.000 metri.

Il Servizio potrà essere fornito anche agli alunni che frequentano una scuola diversa da quella di competenza, soltanto nel caso in cui ciò non comporti modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi percorrenza, istituzione di nuove fermate disfunzioni e/o ritardi negli orari prestabiliti.

Per i ragazzi diversamente abili è previsto apposito servizio esteso anche agli studenti frequentanti le scuole secondarie superiori residenti o domiciliati nel Comune di Cremona.

Articolo 3 Bacini di utenza

I bacini di utenza, per le scuole per l'infanzia e primarie, sono individuati dal Comune di Cremona in riferimento alla scuola più vicina alla residenza e tenendo conto della popolazione scolastica presente sul territorio.

Articolo 4 Calendario e orari

Il Servizio viene svolto di norma da lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano, il sabato in orario antimeridiano, in funzione del calendario annualmente stabilito dalle Istituzioni Scolastiche. Il Servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni non è previsto.

Il normale Servizio di Trasporto Scolastico non potrà essere assicurato in caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti.

Articolo 5 Piano Annuale di Trasporto Scolastico

Il Comune di Cremona o il gestore del servizio, di concerto con il Comune di Cremona, predisponde ogni anno entro il 31 luglio il Piano Annuale di Trasporto Scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi.

Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario del funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri e delle finalità stabilite al precedente articolo 1.

Nell'accettazione delle domande di cui al successivo articolo 10, sarà data precedenza agli alunni che risiedono a maggior distanza dalla scuola. Il servizio non sarà comunque fornito a coloro che risiedono a distanze inferiori ai 2.000 m dalla scuola salvo motivate e particolari situazioni di disagio e di accertata pericolosità che i Settori Mobilità Traffico e Trasporti, Polizia Locale e Politiche Educative del Comune di Cremona si riservano di valutare di concerto con il gestore del servizio, anche in caso di variazione dei percorsi in corso d'anno. Saranno ammessi altresì alunni residenti entro i 2.000 metri secondo i criteri di cui al precedente art. 2 comma 3.

Limitatamente al servizio per la scuola secondaria di primo grado non saranno attuati trasporti nelle zone dove esistono servizi di trasporto pubblico che garantiscono agli alunni la possibilità dell'osservanza dell'orario scolastico.

Il Piano potrà essere modificato nei casi in cui si riveli la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'articolo 1 del presente Regolamento.

Il Piano viene articolato in percorsi che si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico; non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale dei mezzi di trasporto.

Articolo 6 Modalità organizzative

I punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti ogni anno nel Piano, che li individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e delle norme di sicurezza.

Articolo 7 Accompagnamento

Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto prioritariamente per i bambini della scuola per l'infanzia. Il Comune di Cremona provvederà all'organizzazione del servizio.

Non è invece previsto per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado.

La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus e alle operazioni di salita, discesa e consegna.

Articolo 8 Sicurezza e responsabilità

Il Piano di cui al precedente articolo 5 è redatto con criteri tali da garantire adeguate condizioni di sicurezza sia per gli utenti che per il personale di servizio ed i relativi mezzi, in particolare per quanto riguarda la definizione dei punti di salita e di discesa degli alunni.

Il Comune di Cremona o il gestore del servizio è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo alla fermata stabilita fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo in corrispondenza della fermata stabilita.

La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada e/o il percorso fermata scuolabus-casa e scuolabus-scuola non potrà costituire onere a suo carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino alla fermata stabilita alla propria abitazione e il Comune di Cremona dalla fermata stabilita alla struttura scolastica e viceversa. Più specificamente la famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa; parimenti il Comune di Cremona dovrà provvedere nel tratto compreso tra il punto di salita e di discesa e l'entrata/uscita nella/dalla struttura scolastica utilizzando ogni possibile intervento per la maggiore sicurezza degli alunni a mezzo del personale di accompagnamento e comunque prevedendo le fermate nelle immediate vicinanze dell'ingresso. Il gestore del servizio non assume alcuna responsabilità per quanto concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus. Qualora la famiglia di un alunno frequentante la scuola per l'infanzia non si presentasse all'orario convenuto a riprendere il proprio bambino alla fermata stabilita, l'autista provvederà ad avvertire il Comando di Polizia Locale e a riconsegnare il bambino alla scuola di provenienza.

Articolo 9

Responsabilità degli utenti

1. I genitori, o gli esercenti la potestà, o chi ha il minore in affido familiare, o chi ne fa le veci, hanno l'obbligo di condurre e prelevare i minori presso i punti di raccolta programmati agli orari stabiliti; a tal fine, nel modulo di iscrizione al servizio, procedono, alternativamente, a:
 - garantire la presenza di un apposito incaricato;
 - comunicare la propria autorizzazione scritta affinché il bambino possa rientrare autonomamente alla propria abitazione – possibilità limitata agli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado.
2. Qualsiasi comportamento difforme da parte dell'utenza rispetto a quanto comunicato inizialmente ai sensi del precedente comma o rispetto alla normale routine quotidiana (prelevamento diretto dalla scuola, assenze per malattia, ecc...), dovrà essere comunicato preventivamente dalle famiglie o dalle istituzioni scolastiche al conducente o ai competenti uffici comunali o al gestore del servizio; l'Amministrazione comunale o il gestore del servizio declina ogni responsabilità per gli avvenimenti che possano occorrere in caso di mancata comunicazione.

Articolo 10

Iscrizioni

Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del Servizio di Trasporto Scolastico dovranno presentare domanda, su appositi moduli, indirizzata al Sindaco entro il 15 giugno di ogni anno, presso la Presidenza o la Direzione Didattica della scuola che sarà frequentata nell'anno scolastico successivo dall'alunno; le scuole stesse inoltreranno le richieste, con proprio parere, all'Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Cremona entro il 30 giugno. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente Regolamento, in particolare, per le scuole per l'infanzia e primaria, del criterio di competenza territoriale di cui al precedente articolo 3 e dei criteri di economicità ed efficienza del Servizio.

Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 1, potranno essere accolte soltanto se compatibili con il Piano Annuale di Trasporto Scolastico in particolare in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi e purché l'accettazione non comporti variazioni negli orari del servizio e nei percorsi e/o pregiudizio all'organizzazione del servizio. La data di presentazione costituirà titolo preferenziale.

Articolo 11

Comunicazioni con le Famiglie

Nei rapporti con le famiglie il Comune di Cremona e il gestore del servizio si impegnano ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità.

Il Comune di Cremona o il gestore del servizio comunicherà altresì tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti, che dovessero essere introdotte nel corso dell'anno scolastico.

La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al Comune di Cremona o al gestore del servizio che provvederà alla cancellazione dell'utente. La rinuncia non comporta il diritto al rimborso della tariffa versata.

Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto, al Comune di Cremona o al gestore del servizio che provvederà all'aggiornamento.

Articolo 12 **Modalità di fruizione del Servizio**

L'utilizzo del Servizio di Trasporto Scolastico si configura per gli alunni come momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

Nello spirito del precedente comma 1, il Comune di Cremona o il gestore del servizio di concerto con il Comune di Cremona, potrà organizzare iniziative educative che possano contribuire a sviluppare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità e il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni.

L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento.

Articolo 13 **Sanzioni**

La famiglia sarà chiamata a rimborsare i danni causati dal comportamento scorretto dell'alunno. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenesse che vi siano condizioni di pericolo o di pregiudizio al sicuro svolgimento del Servizio.

Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.

Articolo 14 **Tariffe**

Il Comune di Cremona definirà ogni anno l'importo delle tariffe da applicare al servizio di trasporto scolastico per il rilascio dell'abbonamento.

La Giunta Comunale è l'organo individuato per l'approvazione dell'importo delle tariffe siano esse definite dal Comune di Cremona che proposte dal gestore del servizio.

Articolo 15 **Modalità di pagamento**

I pagamenti verranno effettuati secondo le modalità che la Giunta Comunale approverà in sede di ratifica delle tariffe.

Articolo 16 **Controllo abbonamenti**

L'abbonamento sarà rilasciato dai competenti uffici comunali o dal gestore del servizio e dovrà essere conservato dall'utente per l'eventuale verifica da parte degli operatori del servizio (conducente o personale di vigilanza); l'utente sprovvisto di abbonamento durante il controllo sarà tenuto a presentarlo agli operatori del servizio, entro il giorno immediatamente successivo.

Non potrà usufruire del servizio l'utente non in regola con il pagamento.

Articolo 17

Dati personali

Il Settore Politiche Educative del Comune di Cremona utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico.

Per i suddetti fini i dati verranno anche trasmessi alla ditta appaltatrice del Servizio di Trasporto Scolastico ai sensi dell'art. 73 – primo comma – lettera a) – del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Ai genitori in fase di istanza del servizio di Trasporto Scolastico verrà fornita l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Articolo 18

Foro competente

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti circa l'esecuzione e l'applicazione del presente Regolamento sarà competenza esclusiva del tribunale di Cremona.

Articolo 19

Decorrenza – Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2007-2008; in via transitoria, ai fini dell'applicazione dell'art. 12, del suo contenuto sono informati tempestivamente tutti gli utenti già iscritti al servizio.

Per quanto non espressamente indicato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.